



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

IL SINDACO

**Ordinanza N. 17
del 20/03/2020**

**Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

PREMESSO:

- CHE con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, è stato, tra l'altro, disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, sono state emanate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- CHE con DPCM del 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, sono state emanate ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- CHE con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.7 del 14 Marzo 2020, vengono adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO:

- CHE l'evolversi della situazione epidemiologica, sia su base nazionale sia su base regionale;
- CHE lo stesso D.P.C.M. del 08/03/2020 pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

PRESO ATTO della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020, con la quale sono state emanate indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO:

- CHE tale contesto impone l'adozione immediata di ogni misura di contenimento, anche tramite l'esecuzione di idonee precauzioni per limitare tale contagio ed eliminare quindi situazioni di pregiudizio per la collettività;
- CHE anche nel territorio comunale è necessario porre in essere delle misure necessarie al fine di garantire la salute dei cittadini e della collettività che fruisce dei servizi comunali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento i sindaci sono nelle condizioni di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul territorio comunale, al fine di evitare problemi ai militari che potrebbero essere ostacolati nelle attività previste dai vari D.P.C.M. e facilitando notevolmente il lavoro a eccezione delle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

ATTESA la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori interventi di limitazione e contenimento del contagio da Covid-19;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art.50, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n.267

ORDINA

Per le motivazioni in premessa rappresentate, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

- E' vietato circolare a piedi in due o più persone fatta eccezione per i casi in cui si renda necessaria la presenza di un accompagnatore;
- Le attività motorie e sportive sono ammesse solo singolarmente evitando qualsiasi forma di contatto con altre persone;
- E' vietato sostare o frequentare le piazze e qualsiasi luogo di aggregazione;
- Le esigenze di animali domestici devono essere espletate in prossimità del proprio domicilio avendo cura di lasciare pulito il luogo del bisogno;
- E' vietato, per chiunque non residente, venire nel Comune di Pentone se non per lavoro, motivi di salute o assistere un proprio caro anziano e/o diversamente abile;
- Non è consentito allo stesso nucleo familiare fare ogni tipo di acquisto per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia;
- E' fatto obbligo a tutte le attività esercenti all'interno del territorio comunale di far rispettare quanto sancito dal D.P.C.M. e dalla presente ordinanza, in riferimento alla distanza, all'uso di presidi igienizzanti, di guanti, mascherine e al controllo degli afflussi per evitare assembramenti;
- E' vietato transitare sul territorio comunale, sia a piedi che con veicoli, a eccezione dei casi previsti dal D.P.C.M. da attestare con apposita certificazione.

AVVERTE

- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del C.P. ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

Che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmesso: al Presidente della Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale, alla Prefettura di Catanzaro e alla Stazione Carabinieri di Pentone e affissa nelle bacheche comunali.

AVVISA

Che ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L. n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.

Il Sindaco

PROF. MARINO VINCENZO